

Prot. 885355

Roma, 30 dicembre 2025

CIRCOLARE N. 37/2025

LEGGE DI BILANCIO 2026 – ARTICOLO 1, COMMI DA 126 A 129 - CONTRIBUTO ALLA COPERTURA DELLE SPESE AMMINISTRATIVE CORRELATE AGLI ADEMPIMENTI DOGANALI RELATIVI ALLE SPEDIZIONI DI MODICO VALORE PROVENIENTI DA PAESI TERZI¹

Sommario

Premessa	1
1. Ambito di applicazione	2
1.1 Operazioni interessate	2
1.2 Definizione di spedizione.....	2
1.3 Soggetto obbligato	3
4. Codice contributo da utilizzare.....	3
5. Dichiarazioni ordinarie (H1)	3
5.1 Valore e soglia.....	4
6. Dichiarazioni semplificate (H7)	4
6.1 Valore e soglia.....	4
6.2.1 Adeguamento delle garanzie (DPO) dei dichiaranti	4
6.2.2 Contabilizzazione e pagamento.....	5

Premessa

Con la Legge di bilancio 2026, ai commi da 126 a 129 dell'articolo 1¹, viene istituito un contributo destinato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi.

¹ 126. È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni:

a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea;

b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

127. Il contributo di cui al comma 126 è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

128. Il contributo di cui al comma 126 si applica in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

Il comma 126 dell'articolo 1 precisa che tale contributo è dovuto per le spedizioni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

Tale contributo diventa esigibile all'atto dell'importazione definitiva delle spedizioni interessate a cura degli Uffici doganali e si applica in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (CDU).

Il contributo è dovuto per tutte le importazioni² di valore dichiarato non superiore a 150 euro effettuate dal 1° gennaio 2026.

1. Ambito di applicazione

1.1 Operazioni interessate

In base alla formulazione della norma, il contributo è dovuto a prescindere dalla tipologia di transazione commerciale sottostante la spedizione e, in particolare si applica:

- Alle spedizioni destinate a consumatori finali (cosiddette transazioni *business to consumer* del commercio elettronico);
- Alle spedizioni destinate ad operatori commerciali (siano essere riferite ad acquisti effettuati su piattaforme di commercio elettronico *business to business* ovvero riferite ad acquisti da fornitori esteri);
- Alle spedizioni inviate da un privato a un altro privato anche se contenenti merci prive di carattere commerciale.

Il contributo è dovuto per le spedizioni dichiarate per il vincolo al regime dell'immissione in libera pratica (importazione).

Infine, si precisa che il contributo è dovuto a prescindere dal tracciato dati utilizzato all'atto dello sdoganamento (H1 e/o H7).

Sono escluse dall'ambito di applicazione della norma in questione, le operazioni di sdoganamento per merci e beni a seguito passeggero immesse in libera pratica su dichiarazione verbale, in quanto non rientranti nella definizione di spedizione (vedi successivo punto 1.2 della presente circolare).

1.2 Definizione di spedizione

Il legislatore italiano utilizza nel corpo della norma il termine “spedizione”.

² Dichiarazioni di immissione in libera pratica registrate a partire dal 1° gennaio 2026.

Considerato il richiamo al rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, per la definizione del termine "spedizione" è necessario rifarsi a quanto indicato dalla Commissione europea in documenti di lavoro e di indirizzo.

Il Regolamento 1186/2009, che al titolo II - capo V prevede l'esenzione dai dazi all'importazione per le spedizioni composte di merci di valore trascurabile spedite direttamente da un paese terzo a una persona che si trova nell'Unione europea, ma non fornisce indicazioni nel caso siano raggruppati più ordini nella stessa spedizione³.

La Commissione Europea ha, tuttavia, fornito una definizione di spedizione attraverso le Note Esplicative sulle norme IVA per il commercio elettronico del settembre 2020⁴.

Nel Capitolo 1, sezione 1.3.4 delle predette note esplicative, la "spedizione" (*consignment*) viene definita come segue: "Merci spedite simultaneamente dallo stesso speditore allo stesso destinatario e oggetto di un unico contratto di trasporto."⁵.

1.3 Soggetto obbligato

Il codice doganale unionale definisce, all'articolo 5, il "debitore" come la persona tenuta ad assolvere l'obbligazione doganale.

Per il regime di immissione in libera pratica, l'articolo 77, paragrafo 3 CDU stabilisce che il debitore è il dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, si considera debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.

Coerentemente con tali disposizioni, per il contributo in esame il debitore è il dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.

4. Codice contributo da utilizzare

Il codice contributo da utilizzare per la liquidazione del contributo in dichiarazione doganale (H1) ovvero per il pagamento con A22 è il **159**.

5. Dichiarazioni ordinarie (H1)

Per le dichiarazioni ordinarie, nelle quali è prevista la liquidazione dei tributi inerenti alle merci da importare, i dichiaranti provvederanno a liquidare anche il contributo in esame.

³ È il caso di acquisti da più venditori sulla stessa piattaforma e-commerce in cui la spedizione di tutti i prodotti avviene a cura della stessa piattaforma che, nel caso di specie, diventa lo speditore.

⁴ Analoga definizione è contenuta anche nel documento TAXUD "Customs Guidance doc on LVC" ARES-2022-6411863 del 16-09-2022.

⁵ Se 5 ordini diversi vengono messi in un unico contenitore con un unico codice di tracciamento (Lettera di Vettura o *Air Waybill*), essi sono da intendersi come facenti parte di una unica spedizione.

5.1 Valore e soglia

Per le dichiarazioni ordinarie, il valore da prendere in considerazione per verificare il non superamento della soglia dei 150 euro, quindi per l'applicazione del contributo, è il valore in dogana (imponibile ai fini del dazio) come determinato ai sensi degli articoli da 69 a 76 del codice doganale unionale.

6. Dichiarazioni semplificate (H7)

Come è noto, le dichiarazioni semplificate (H7) non prevedono la possibilità di liquidare tributi o contributi, salvo che per l'IVA⁶.

Ciò impedisce, di fatto, la possibilità di contabilizzare il contributo prima dello svincolo per ciascuna dichiarazione doganale.

Nelle more dell'adeguamento tecnico dei sistemi informativi dell'Agenzia, la contabilizzazione del contributo avverrà secondo le modalità di contabilizzazione periodica prevista per i dazi di cui all'articolo 105, paragrafo 1, secondo capoverso CDU.

6.1 Valore e soglia

Per le dichiarazioni semplificate (H7), il valore da prendere in considerazione per verificare il non superamento della soglia dei 150 euro, quindi l'applicazione del contributo, è il valore intrinseco:

- a) *per le merci commerciali: il prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, esclusi i costi di trasporto e assicurazione, fatto salvo il caso in cui siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente in fattura, ed escludendo qualsiasi altra imposta e qualsiasi altro onere percepibili dalle autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente;*
- b) *per le merci prive di carattere commerciale: il prezzo che sarebbe stato pagato per le merci stesse se fossero vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione.⁷*

6.2.1 Adeguamento delle garanzie (DPO) dei dichiaranti

Ai fini della contabilizzazione periodica prevista di cui all'articolo 105, paragrafo 1, secondo comma CDU, entro il mese di febbraio 2026, i dichiaranti che utilizzano la dichiarazione semplificata (H7) dovranno adeguare le garanzie sui propri conti di debito almeno in misura pari al totale dei contributi dovuti sulla metà della media mensile delle dichiarazioni semplificate (H7) presentate nel 2025⁸.

⁶ Il tracciato e, quindi, quali dati siano previsti nelle dichiarazioni semplificate (H7) è stabilito dalla normativa doganale unionale.

⁷ Note Esplicative sulle norme IVA per il commercio elettronico del settembre 2020.

⁸ Considerato che il periodo di contabilizzazione del contributo è su base quindicinale.

Si precisa, al riguardo, che continuano ad applicarsi gli eventuali esoneri o riduzioni già concessi per la fiscalità nazionale.

6.2.2 Contabilizzazione e pagamento

Ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1, secondo comma CDU, il contributo per le dichiarazioni semplificate (H7) verrà dichiarato, contabilizzato e pagato dai dichiaranti su base quindicinale e, in particolare, il periodo per la contabilizzazione viene fissato come segue:

Prima quindicina: dichiarazioni semplificate (H7) registrate dal 1° al 15 del mese.

Seconda quindicina: dichiarazioni semplificate (H7) registrate dal 16° giorno fino all'ultimo giorno del mese.

La dichiarazione, contabilizzazione e pagamento del contributo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 105 e 108 CDU, nonché di quanto previsto dall'articolo 45 delle disposizioni complementari al codice dell'Unione di cui all'allegato 1 del D.lgs. 141/2024, dovrà essere effettuato entro i 15 giorni successivi al periodo di contabilizzazione.

In fase di prima applicazione del contributo in esame, la dichiarazione, contabilizzazione ed il pagamento del totale dei contributi della quindicina di riferimento sarà effettuato presso il servizio cassa dell'ufficio doganale di registrazione delle dichiarazioni semplificate (H7), mediante emissione di bolletta A22 con addebito dell'importo complessivo su conto di debito. Nel campo note della bolletta A22 verrà annotato il riferimento alla quindicina cui la contabilizzazione e il pagamento si riferisce.

Come sopra evidenziato, in una prima fase di applicazione, la contabilizzazione ed il pagamento avverranno su base dichiarativa da parte del dichiarante, fatti salvi i controlli successivi da parte dell'ufficio doganale di registrazione delle dichiarazioni semplificate (H7). A tal fine, i dichiaranti provvederanno a presentare un'apposita dichiarazione, redatta sul modello allegato alla presente circolare, che sarà allegata ad una copia cartacea della dichiarazione A22 e conservata agli atti dell'ufficio.

Nelle more di predisposizione ed implementazione di specifici strumenti di monitoraggio, gli uffici doganali potranno comunque effettuare delle verifiche sulla base degli applicativi al momento disponibili (AIDA, COGNOS, ecc.)

*** **

Le Direzioni Territoriali vigileranno sull'uniforme applicazione della presente circolare presso gli Uffici dipendenti. In applicazione della Direttiva del Direttore dell'Agenzia prot. n. 612382/RU

del 2 ottobre 2024, eventuali difficoltà incontrate nella sua applicazione saranno tempestivamente segnalate alla scrivente Direzione.

IL DIRETTORE CENTRALE
Claudio Oliviero
Firmato digitalmente

Allegati: 1